



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.71.9/2021 SSPNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_7873] GRAVINA IN PUGLIA (BA), POGGIORSINI (BA), GENZANO DI LUCANIA (PZ):**
progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza nominale pari a 140,70 MW e delle
rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Gravina in Puglia (BA), Poggiorsini
(BA) e Genzano di Lucania (PZ).

Procedimento ai sensi dell'art. 27 del Dlgs n. 152/2006.

Proponente: Sertekh 1 S.r.l.

Parere in merito alla VIA

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio
archeologico* della Direzione generale ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico
e architettonico* della Direzione generale ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia - Sezione gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento ambiente e energia –
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla Città Metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Potenza
protocollo@pec.provinciapotenza.it

Al Comune di Gravina di Puglia (BA)
protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Poggiorsini (BA)
poggiorsini@pec.it
tecnico@pec.comune.poggiorsini.ba.it

Al Comune di Genzano di Lucania (PZ)
comune.genzano@cert.ruparbasilicata.it

Alla Società Sertekh 1 S.r.l.
sertekh.1srl@pec.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169



VISTO il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che, con nota acquisita agli atti del MASE con prot. 581/MiTE del 04.01.2022, la Società Sertekh 1 S.r.l. ha

presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/06 per il progetto indicato in oggetto, richiedendo al contempo di acquisire il seguente titolo:

- l’autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

PREMESSO che il MASE con nota prot.n. 111369/MiTE del 14.09.2022 ha comunicato ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti la pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8590/12665> chiedendo ai suddetti soggetti di verificare, ai sensi del comma 5, art. 27 del D.Lgs 152/2006 e nel termine di 30 giorni, l’adeguatezza e la completezza della documentazione presentata.

PREMESSO che con nota prot. n. 6683 del 18.01.2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. 709-A del 19.01.2023 il MASE, non avendo riscontrato alcuna segnalazione da parte dei soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali e verificata la conformità e la completezza della documentazione trasmessa per il rilascio del provvedimento di VIA, ha comunicato la procedibilità dell’istanza in oggetto.

CONSIDERATO che con nota prot. 2021-P del 14.02.2023 questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di



Bari e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata di voler rappresentare eventuali criticità e necessità di integrazioni documentali sul progetto in argomento ovvero di voler trasmettere le proprie valutazioni e ai Servizi II e III della DG ABAP il contributo istruttorio sulla base della documentazione disponibile sul sito del MASE al link suddetto.

CONSIDERATO che con nota prot. 2857-P del 10.03.2023 agli atti di questa Soprintendenza Speciale acquisita con prot. 3491-A del 10.03.2023 la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari ha trasmesso le proprie risultanze istruttorie evidenziando la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa.

CONSIDERATO che con nota prot. 3711-I del 17.03.2023 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio evidenziando la necessità di acquisire ulteriori analisi ricognitive ai fini della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

CONSIDERATO che con nota prot. 3979-P del 16.03.2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comunicato al MASE e alla società Proponente la richiesta di integrare la documentazione presentata con ulteriori elaborati al fine di consentire la compiuta espressione del proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. 3919 del 03.04.2023 agli atti di questo Ufficio con prot. 5095-A del 05.04.2023 il MASE ha trasmesso la propria richiesta di documentazione integrativa richiamando la menzionata nota di questo Ministero (prot. 3979-P del 16.03.2023 agli atti del MASE acquisita con prot. 40195 del 16.03.2023) e chiedendo al Proponente di soddisfare tutte le richieste di integrazioni con una comunicazione unica.

CONSIDERATO che con nota del 13.04.2023 agli atti di questa SS PNRR con prot. 5684-A del 17.04.2023 la società Proponente ha richiesto una sospensione dei termini per la trasmissione della documentazione integrativa di quarantacinque gironi.

CONSIDERATO che con nota del 08.06.2023 agli atti di questo Ufficio con prot. 10546-A del 09.06.2023 la società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

CONSIDERATO che con nota prot. 92631 del 07.06.2023 agli atti di questa SS PNRR acquisita con prot. 10548-A del 09.06.2023 il MASE ha convocato una Conferenza di Servizi sincrona per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale per il giorno 22.06.2023.

CONSIDERATO che con nota prot. 11260-P del 16.06.2023 questo Ministero ha richiesto alle Soprintendenze ABAP competenti il proprio parere endoprocedimentale e ai servizi II e III della DG ABAP il proprio contributo istruttorio a valle della pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente.

CONSIDERATO che con nota prot. 7933-P del 29.06.2023 agli atti di questo Ufficio con prot. 13029-A del 30.06.2023 la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che con nota prot. 23981-P del 17.10.2023 e con nota prot. 25804-P del 03.11.2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha sollecitato alla Soprintendenza ABAP della Basilicata la trasmissione del proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. 169639 del 23.10.2023 agli atti di questa SS PNRR con prot. 24368-P del 23.10.2023 il MASE ha chiesto a questo Ministero di voler provvedere alla trasmissione del proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. 29088-P del 20.12.2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha rinnovato il sollecito alla Soprintendenza ABAP della Basilicata alla trasmissione del proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. 631-P del 16.01.2024 agli atti di questo Ufficio acquisita con prot. 2242-A del 18.01.2024 la Soprintendenza ABAP della Basilicata ha trasmesso il proprio parere di competenza.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP trasmesso con nota prot.n. 4009 del 05.02.2024 e le successive precisazioni acquisite per le vie brevi in data 06.02.2023.



ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MASE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Studio di Impatto Ambientale, elaborato *04.SIA_Studio di Impatto Ambientale-QUADRO A-B-C-D-_signed_signed.pdf*], l'impianto agrivoltaico di potenza elettrica pari a 720 Wp, per un totale di c.ca 140,70 MW, è collocato in una vasta area di terreno tipizzato dai vigenti strumenti urbanistici come "zona agricola" (E) ed è **esteso per c.ca 182 ettari**.

[...] L'area di progetto è situata nel territorio della provincia di Bari (BA), a circa 5 km dal Comune di Poggiorsini e a circa 13 km dal Comune di Gravina in Puglia. [...] L'area di progetto si trova in prossimità del confine con la Basilicata, poco lontano dal Lago di Serra del Corvo, che marca il confine regionale. I terreni si distribuiscono attorno ad un asse stradale di riferimento costituito prima dalla SP 8, poi dalla SP 52. Data la notevole estensione dei terreni interessati e la distanza tra di essi, l'impianto sostanzialmente è composto da otto zone distinte tra loro, facilmente raggiungibili attraverso la SP 8 e la SP 52.

Il tracciato del cavidotto di AT, da realizzarsi ex novo, si estende dalla sottostazione elettrica di Genzano (PZ) in direzione nord-ovest per c.ca 6 km per poi procedere in direzione sud-ovest verso la stazione di AT di riferimento. Le aree interessate sono invece collegate dal cavidotto di MT che corre lungo le strade provinciali 8 e 52 che fungono da spina centrale dell'impianto.



Fig. 1 Inquadramento dell'impianto su ortofoto



Fig. 2 Inquadramento dell'impianto su IGM

Il parco fotovoltaico [Cfr. Elaborato *RCP_Relazione di compatibilità paesaggistica-signed_signed_signed.pdf*] avrà una potenza elettrica di picco pari a 140,70 MW grazie all'installazione di **195.426 moduli da 720 Wp**. Tali moduli verranno montati su strutture di sostegno ad inseguimento automatico monoassiale (trackers monoassiali) aventi configurazione "2 Portrait" e formati da 81 moduli.

L'energia prodotta dall'impianto verrà convogliata nella rete di trasmissione nazionale mediante la costruzione di un cavidotto interrato in media tensione (MT) che sarà costruito sotto strade attualmente esistenti (SP8 – SS655) e che collegherà l'impianto con la Stazione Elettrica 370/150 kV denominata "Genzano" a **c.ca 17 km dall'area di progetto**.

L'impianto sarà suddiviso in 7 sottocampi fotovoltaici, ognuno con propri inverter e trasformatori da c.ca 5,00 MVA ciascuno.

Le stazioni di trasformazione saranno realizzate su basamenti impermeabilizzati al fine di prevenire ogni forma di riversamento di inquinanti sul terreno. Inoltre, saranno tinteggiate con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi e dove previsto in relazione alla tipologia di manufatto, dotati di impianto antincendio.

È prevista una recinzione metallica poligonale plastificata lungo tutto il perimetro, alta circa 2,5 metri e tale da offrire una notevole protezione da eventuali atti vandalici. Questa rete sarà fissata a dei paletti di sostegno a T metallico, ancorati mediante un plinto di calcestruzzo di dimensione 40x40x40 cm. Esternamente alla rete metallica è prevista la



piantumazione di una fascia mitigativa arborea atta a schermare ulteriormente la vista dei moduli fotovoltaici. Tale fascia mitigativa, visto il contesto territoriale, consisterà in una fascia di essenze vegetali arboree, arbustive formata da colture idonee già presenti nel territorio.

[...] Parte integrante del progetto è la componente agrovoltaica.

Per la definizione del piano colturale sono state valutate diverse tipologie di colture compatibili con il territorio, facendo una distinzione tra: le aree coltivabili di interfila; le aree della fascia arborea perimetrale; le aree di compensazione e mitigazione.

Complessivamente il progetto prevede l'installazione di:

- n. 195.426 moduli fotovoltaici ancorati su idonee strutture ad inseguimento solare;
- n. 3887 strutture ad inseguimento solare monoassiale di rollio (tracker) (cfr. Studio di impatto ambientale, Elaborato *04_SIA_Studio_di_Impatto_Ambientale-QUADRO_A-B-C-D-_signed_signed.pdf*) del tipo inseguitore orizzontale ad asse singolo, a fila singola, opportunamente ancorate al terreno di sedime mediante infissione semplice, con un'altezza minima dal terreno di 38 cm e massima di 450 cm, e con altezza in posizione orizzontale di 2,60 m (inferiore all'altezza di un mezzo agricolo tipo trattore - cfr. EG_07_02_Tipici_struttura_porta_moduli_signed_signed);
- una recinzione a maglie metalliche opportunamente infissa nel terreno alta 2 m coperta da una siepe della profondità di 0,50 m (cfr. EG_07_04_Particolari_strutture_recinzione_e_cancelli_signed_signed);
- un impianto di illuminazione interno al parco;
- un sistema di videosorveglianza;
- una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT posta in prossimità della futura SE TERNA 150 kV in condivisione di stallo con altro operatore».

CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse **relativamente al territorio della Provincia di Bari** così come ricostruita dalla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari** nel proprio parere di competenza sopra citato (prot. 7933-P del 26.06.2023 agli atti di questa SS PNRR con prot. 13029 del 30.06.2023) e le successive precisazioni riferite per le vie brevi in data 06.02.2024.

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

1.1.b. Una porzione del campo della Zona 1 ricade all'interno della fascia di rispetto del Torrente Pentecchia di Chimienti, che però sembra non essere interessata dalla posa in opera di *tracker*, come riportato anche nella Relazione integrativa inviata (cfr. Elaborato EG_08_02_c_Interferenze_dell_impianto_con_bacino_idrografico_signed.pdf).

Il cavidotto interferisce su strada esistente con il Fosso Fontane, Patriarco e La Tigna e il Torrente Roviniere, tutelati in quanto acque pubbliche ai sensi dell'art.142.

1.1.c. Relativamente ai vincoli definiti come *Ulteriori Contesti Paesaggistici* individuati dal PPTR vigente ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 42/2004 si comunica quanto segue:

- Parte della Zona 5 ricade all'interno dei **seguenti UCP**:
 - versanti;
 - prati e pascoli naturali;
 - vincolo idrogeologico;
- gran parte della Zona 3 ricade nel vincolo idrogeologico e una porzione ricade nella fascia di rispetto del sito di Jazzo Scoto individuato dal PPTR come bene storico culturale.



1.2 Beni architettonici

1.2.a. Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.

1.2.b. La Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari comunica di non essere in possesso di elenchi che permettano di individuare beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturali.

1.2.c La Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari comunica di non essere in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali beni architettonici tutelati dalla pianificazione urbanistica vigente.

1.2 Beni archeologici

1.3.a. Non vi sono beni archeologici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.

CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse **relativamente al territorio della Provincia di Potenza** così come ricostruita dalla **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata** nel proprio parere di competenza sopra citato (prot. 631-P del 16.01.2024 gli atti di questa SS PNRR con prot. 2242-A del 18.01.2024).

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (BP136_032), tutelato con D.G.R. n. 202200345 del 10/06/2022:
parte del cavidotto di connessione ricade all'interno del perimetro dell'area tutelata; le aree di impianto più prossime (zone 4 e 1) sono a circa 2 Km verso est;
- Intero territorio comunale di Irsina, in provincia di Matera (BP136_024), tutelato con DM 07 marzo 2011 (G.U. n. 68 del 24 marzo 2011):
la zona 5 dell'impianto è a circa 2,3 Km verso nord est dall'area;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. b) "*I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*".

- Invaso di Serra del Corvo (BP142b_017) - tutelato *ope legis*:
e aree di impianto più prossime sono a circa 1,8 Km verso est dal buffer di tutela;

D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. c) "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*".

- Torrente Basentello o Fosso Zecchino (BP142c.549) - tutelato *ex lege* come fiume:
il cavidotto di connessione attraversa in un punto il fiume;
- Torrente Ruviniere inf. N. 549 (BP142c_555) - tutelato con Regio Decreto n. 2943 del 28/08/1900;
- Fosso Giacutecchio inf. N. 555 (BP142c_556) - tutelato con Regio Decreto n. 2943 del 28/08/1900.

D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. g) "*I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati da fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*".

- Querceti mesofili e mesotermofili (BP142g_004), a sud ovest della sottostazione di utenza;

D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. h) "*le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici*"



Alla documentazione progettuale non è allegata la Certificazione sugli usi civici dei terreni interessati dall'intervento in progetto.

D. Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. m) “*le zone di interesse archeologico*”

AREE ARCHEOLOGICHE

- Località Piano Coperchio (BP142m_155d) - area tutelata con D.CO.RE.PA.CU. n. 27 20.05.21, a circa 3,2 Km verso ovest dalle zone 4 e 1.

TRATTURI

- n.144-PZ Tratturo Comunale Spinazzola - Irsina (BPT142m_198):
il cavidotto di connessione segue per circa 650 m il tracciato tratturale;
- n.145-PZ Tratturo Comunale di Corato (BPT142m_199):
il cavidotto di connessione segue per circa 5,3 Km il tracciato tratturale;
- n.146-PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina (BPT142m_197):
il cavidotto di connessione segue per circa 1,2 Km il tracciato tratturale;
- n. 148-PZ Tratturo Comunale di Gravina (BPT142m_200).

1.2 Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Antico Castello di Monteserico (BCM_113d e 113i) - 14/06/1960, posto su un'altura a circa 580 m s.l.m., dista circa 9 Km verso ovest dalle zone 4 e 1 di impianto.

1.3 Beni archeologici

1.3.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- Località Piano Coperchio (BCA_155d) - area tutelata con D.CO.RE.PA.CU. n. 27 20.05.21, a circa 3,2 Km verso ovest dalle zone 4 e I.
- Area di Monteserico (BCA_031d) - area tutelata con D.S.R. 24.04.03, a circa 3,7 Km verso sud est dalla sottostazione di utenza in territorio di Genzano di Lucania;
- n. 144-PZ Tratturo Comunale Spinazzola - Irsina (BCA_198): il cavidotto di connessione segue per circa 650 m il tracciato tratturale;
- n. 145-PZ Tratturo Comunale di Corato (BCA_199): il cavidotto di connessione segue per circa 5,3 Km il tracciato tratturale;
- n.145-PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina (BCA_197): il cavidotto di connessione segue per circa 1,2 Km il tracciato tratturale;
- n. 148-PZ Tratturo Comunale di Gravina (BCA_200).

1.3.b esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma i (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Parte delle opere di connessione rientrano nella fascia di rispetto della via Appia, riconosciuta tra le "zone di interesse archeologico" ai sensi dell'art.142 co 1 lett. m) del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 142/2004), recepite dalla Regione, in ultimo con D.G.R. 202200793 del 23/11/2022.



CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli impatti verificati e potenziali dell'intervento sulle componenti ambientali **relativamente al territorio della provincia di Bari** così come riportate dalla Soprintendenza ABAP della città metropolitana di Bari nel proprio parere di competenza sopra citato (prot. 7933 del 29.06.2023 agli atti di questa SS PNRR con prot. 13209 del 30.06.2023):

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. L'intervento si colloca in un'area compresa fra il territorio di Gravina in Puglia e quello di Poggiorsini al confine con la Basilicata, occupato da campi agricoli destinati a cereali secondo la tradizione locale.

Una parte della Zona 1 ricade, come detto, nella fascia di rispetto del Torrente Pentecchia di Chimienti.

Dall'esame della planimetria presentata, tale area non risulta interessata dalla posa in opera dell'impianto, ma da quanto riportato dalla Relazione aggiornata sulle opere di mitigazione e compensazione (cfr Elaborato *03_MC_Relazione_opere_di_mitigazione_e_compensazione_rev_01_signed.pdf*) sarebbe prevista la posa in opera di alberature.

La relazione sulle opere di mitigazione e compensazione rivista riporta che la Ditta ha deciso di *“perimetrare le superfici dell'impianto con essenze forestali autoctone disponibili presso i vivai forestali regionali. Verrà piantumata vegetazione di altezza differente per costituire una vera fascia boscata costituita da: strato arboreo, arbustivo ed erbaceo in modo da creare una quinta verde abbastanza fitta da mascherare del tutto gli impianti fotovoltaici.*

Saranno impiegate specie autoctone quali: Olivastro (Olea europaea var. sylvestris L.) e Olividi varietà coltivate (Leccino, Coratina) e Mandorlo (Amygdalus communis L.);

i cespugli quali: - la Piracanta (Crataegus piracanta spp.) [...] saranno realizzate tre tipologie di fasce di mitigazione dell'impatto visivo: la prima, rappresentata graficamente in colore verde di larghezza pari a metri 3,5 dalla recinzione realizzata lungo il perimetro degli impianti per una lunghezza pari a metri 4.840 in cui le piante -alberi - saranno messi a dimora secondo lo schema rappresentato nella tabella seguente per un totale n.2420 con sesto d'impianto naturale di circa 3 metri tra alberi sulla fila. La seconda, rappresentata graficamente in colore rossa, più fitta della precedente, realizzata con rete perimetrale a maglie fitte lungo il perimetro degli impianti, in posizione strategica per ottenere la schermatura visiva dei campi fotovoltaici altrimenti visibili da strade provinciali e comunali, per una lunghezza pari a metri 9.844 e larghezza pari a metri 5, in cui gli alberi (Olivo) e gli arbusti (piracanta) saranno piantumati secondo lo schema rappresentato seguente per un totale di 3.282 alberi e 9.844 cespugli con sesto d'impianto naturale di circa 1 mt tra cespugli e 3 mt tra gli alberi sulla fila. La terza, rappresentata graficamente in colore giallo, più fitta della precedente, realizzata lungo il perimetro degli impianti, in posizione strategica per ottenere la schermatura visiva maggiore dei campi fotovoltaici altrimenti visibili da strade provinciali e comunali, per una lunghezza pari a metri 4.391 e larghezza pari a metri 9, in cui gli alberi saranno piantumati su due file di cui una di olivi e una di mandorli posti a 3 mt di distanza sulla fila e 3 mt tra le file; gli arbusti saranno piantumati a 1 mt di distanza l'uno dall'altro secondo lo schema seguente per un totale di 1464 alberi di olivo e 1464 alberi di mandorlo e 4391 cespugli”.

Si ritiene però necessario sottolineare come lo Studio di Impatto Ambientale aggiornato (cfr. Elaborato *04_SIA_Studio_di_Impatto_Ambientale-QUADRO_A-B-C-D_rev_01_signed.pdf*) presentato descriva per le fasce di mitigazione caratteristiche differenti: *“4.2.3. Colture arboree della fascia perimetrale - È stata condotta una valutazione preliminare su quali colture impiantare lungo la fascia arborea perimetrale di complessivi m 20.080 così suddivisa:*

- *Area perimetrale (verde) m 13.580 fascia perimetrale larga circa m 4 che comprende la recinzione per una superficie di Ha 5,43, circa;*



- *Area perimetrale di mitigazione (gialla) m 6500 fascia perimetrale larga circa m 5 che comprende la recinzione per una superficie di Ha 3,25, circa;*
- *Area di compensazione ecologica (rossa) di superficie complessiva di Ha 10,00 circa;”*

Vi è inoltre l’indicazione anche di altre specie vegetali da impiantare (p.es. Lentisco e biancospino) e con un sesto di impianto differente da quello previsto nell’elaborato citato precedentemente.

Nella Relazione sulle integrazioni (cfr. Elaborato *RSI_01_Relazione_di_sintesi_delle_integrazioni-signed.pdf*) si riporta che *“In particolare per ridurre gli impatti sulle componenti visive del paesaggio, è stata adottata la fascia di mitigazione rossa di 7,0 m: la presente fascia di mitigazione, denominata fascia rossa, è costituita da un filare di alberatura del tipo OLIVASTRO che raggiunge un’altezza di circa 5m; da una fascia retrostante di arbusto “PIRACANTA” di altezza circa 1.30 m; dalla rete di recinzione alta 2,50 m dotata di fori per passaggio fauna selvatica”*.

In merito alle compensazioni, la Ditta ha rivisto il progetto e ha eliminato i previsti stagni riportando che *“I citati stagni sono aree naturali dove l’acqua naturalmente ristagna solo in alcuni brevi periodi dell’anno. Pertanto, nel presente intervento non sono stati considerati e le corrispondenti aree saranno lasciate a specie erbacee naturali spontanee”* (cfr. Elaborato *RSI_01_Relazione_di_sintesi_delle_integrazioni-signed.pdf*).

Inoltre nella Relazione rivista (cfr. Elaborato *03_MC_Relazione_opere_di_mitigazione_e_compensazione_rev_01_signed.pdf*) si riporta che *“Come già accennato in precedenza la compensazione ambientale consisterà essenzialmente in interventi di ripristino ambientale con realizzazione e/o recupero di aree limitrofe agli impianti fotovoltaici mediante rinaturalizzazione e creazione di micro habitat”*: tali interventi, tuttavia, non risultano essere localizzati. Per quanto attiene alle tipologie di coltivazioni previste all’interno dell’area occupata dai pannelli fotovoltaici la tavola relativa alle culture (cfr. Elaborato *EG_03_02_Colture_e_piano_colturale_presenti_all_interno_dellimpianto_rev_01_signed.pdf*) riporta che *“L’inerbimento potrà avvenire con specie spontanee o con specie coltivate con miscugli di 2-3 specie ben selezionate, che richiedono pochi interventi per la gestione. In particolare si opererà per le seguenti specie: - Trifolium subterraneum (comunemente detto trifoglio) - Vicia sativa (veccia) per quanto riguarda le leguminose. La coltivazione dei prati dei foraggio di trifoglio, avena e veccia avverrà in rotazione con coltivazione di leguminose da granella”*.

Lo Studio ex-ante floristico vegetazionale (cfr. *03_RPA_a_Studio_ex-ante_floristico_vegetazionale_rev_01_signed*) riporta che *“La presenza nella zona di esemplari di olivi, o di altra specie di mandorli, comunque, non sarà interessata né durante la realizzazione del parco agrovoltaiico, né durante la realizzazione delle opere di connessione, sia in fase di cantiere che di esercizio dell’impianto, in quanto le piante esistenti verranno trasferite nelle fasce di mitigazione, senza alcun interessamento diretto sulle piante che verranno ritrapiantate secondo la migliore tecnica agricola. Le poche piante di olivo, del tipo non secolare e non monumentale saranno estirpate e reimpiantate in maniera razionale. Anche le piante di Mandorlo saranno reimpiantate in pari numero in aree di mitigazione”*.

Inoltre, negli elaborati grafici non è riportata alcuna area coltivabile posta fra una fila di *tracker* e la successiva, considerando invece che, da quanto riportato nella relazione tecnica, la superficie destinata a coltivazione dovrebbe essere di molto superiore a quella coperta dai *tracker* (cfr. Elaborato *PR01_REL_TECN_DESCRITTIVA.pdf*).

Negli allegati alla relazione paesaggistica sono presenti due fotosimulazioni (cfr. Elaborato *AM05_ALLEGATI_REL_PAESAG.pdf*) ma a parere della Soprintendenza per la città metropolitana di Bari, considerando il tipo di impianto previsto, nella fascia perimetrale tali fotosimulazioni risultano essere fuorvianti in quanto gli ulivi previsti risultano essere molto ravvicinati e di dimensioni ridotte rispetto a quelle usuali.



Non è presente alcuno studio degli effetti cumulativi dovuti alla presenza nell'area di altri impianti da fonte rinnovabile esistenti e in via di autorizzazione.

Non è riportata alcuna planimetria dei punti di ripresa proposti nella Relazione Paesaggistica (cfr. AM04_REL_PAESAGGISTICA).

Nello Studio di Impatto Ambientale, in merito al sito di Jazzo Scoto viene riportato che *“Nello spirito di salvaguardia delle componenti “storico culturali”, il sito storico potrà essere inserito in un percorso all'interno del progetto agrivoltaico per valorizzare ed evidenziare gli elementi di pregio paesaggistico del territorio”* (cfr. 04_SIA_Studio_di_Impatto_Ambientale-QUADRO_A-B-C-D-_signed_signed).

In merito la Ditta ha chiarito che *“L'eventualità di questo inserimento del sito Jazzo Scoto si propone come valorizzazione dei beni culturali locali, in modalità da concordare con le autorità locali competenti. In ogni modo, le aree vincolate non saranno interessate dalla posa di pannelli o da componenti di servizio come riportato nell'elaborato 04_SIA, capitolo 3.1”* (cfr. RSI_01_Relazione_di_sintesi_delle_integrazioni-signed).

In corrispondenza della segnalazione la Ditta prevede la realizzazione di una *“fascia gialla “pesante” 11,0 m - più schermante con doppia fila di alberatura, utilizzata per le aree di particolare pregio panoramico da preservare, è costituita da: un doppio filare di alberi con OLIVASTRO E MANDORLO posti ad interasse sfalsato di circa 3.0 m; gli alberi raggiungono un'altezza in età matura di circa 5m. Nella parte bassa a ridosso della recinzione è prevista una siepe con arbusti di “PIRACANTA” ALTA CIRCA 1,30 M”*.

2.1.b. Lo studio dei fotoinserti riportati negli allegati alla relazione paesaggistica (cfr. AM05_ALLEGATI_REL_PAESAG) non coincide con la documentazione fotografica presente nella relazione paesaggistica (cfr. AM04_REL_PAESAGGISTICA) e non è riportata la planimetria per individuare i punti di ripresa.

La relazione paesaggistica inoltre riporta: *“Altra importante considerazione è che la popolazione locale e/o di passaggio, che normalmente percorre la viabilità presa in considerazione, è abituata alla presenza di impianti fotovoltaici, in quanto presenti da tempo sul territorio; quindi la vista di un impianto sullo sfondo del cono visuale rappresenta per l'osservatore un oggetto comune e non un elemento raro su cui soffermare e far stazionare la vista (tra l'altro si tratta di un oggetto fisso quindi senza disturbo del movimento e della relativa ombra, come succede invece per una turbina eolica)”*.

2.1.c. All'interno del nuovo Studio dell'Impatto Ambientale (cfr. 04_SIA_Studio_di_Impatto_Ambientale-QUADRO_A-B-C-D_rev_01_signed) il richiesto studio sugli effetti cumulativi è stato affrontato in un breve paragrafo, dove, a parere della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari, non sono stati valutati correttamente gli impatti cumulativi dovuti alla presenza degli altri impianti. Infatti, per quanto riguarda gli impianti eolici in corso di autorizzazione la Ditta ha annotato: *“L'aspetto di impatto di cumulo, che più si pone per gli impianti eolici, è l'impatto visivo nei confronti dei siti “Natura 2000” attinenti all'area vasta”*. Tale affermazione risulta derivare da una concezione oramai superata per cui il paesaggio da tutelare sarebbe esclusivamente quello naturale, inteso strettamente come quello dei Parchi e dei siti naturalistici, senza tener presente le definizioni di paesaggio date ormai da decenni dalla Carta Europea del Paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Per quanto riguarda gli impianti idro-elettrici, la Ditta non ritiene di dover approfondire lo studio in quanto *“si rimanda ad altre sedi per la valutazione di precedenza, relativa all'occupazione del suolo in questione”*.

Pertanto si ritiene necessario sottolineare che non è stata riscontrata la richiesta di integrazioni formulata da questo Ministero.


Nelle aree contermini, dall'analisi della cartografia riportata nella relazione paesaggistica, risulta che non sono riportati gli impianti in corso di autorizzazione.



La Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari, considerando l'elevato numero di istanze che sono in corso di valutazione, ritiene necessario che si proceda ad un esame congiunto delle varie istanze, in quanto suscettibili nella loro pluralità di comportare **una trasformazione totale e irreversibile del paesaggio murgiano**, come già avvenuto in altre porzioni del territorio italiano in generale e pugliese in particolare.

Per completezza, e per una più facile valutazione del progetto, si ripropongono le immagini già inviate con l'istruttoria precedente.

A meno di 1 km dalle zone di intervento è in corso di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di impianto idroelettrico presentato dalla società Fri.El (ID VIA 7858):



In corso di Valutazione di Impatto Ambientale è anche un secondo impianto idroelettrico, posto in prossimità ancora maggiore rispetto all'impianto oggetto del presente procedimento, presentato dalla Società Edison (ID VIA 8087):



Nelle stesse aree, inoltre, è in corso di Valutazione di Impatto Ambientale l'impianto da fonte eolica composto da 12 aerogeneratori denominato Parco Eolico Monte Marano presentato dalla società Fri.El. (ID VIA 7328):



In corso di rilascio dell'autorizzazione PAUR da parte della Regione Puglia inoltre vanno ricordati: l'impianto denominato Barisci della Società S.The.P, composto da 5 aerogeneratori:



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

gk

l'impianto denominato Pavone, sempre presentato dalla Società S.The.P, composto da 5 aerogeneratori:



l'impianto denominato Sant'Antonio, di altri 5 aerogeneratori, sempre della ditta S.The.P.:



Il proponente, nella revisione dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. Elaborato 04_SIA_Studio_di_Impatto_Ambientale-QUADRO_A-B-C-D_rev_01_signed.pdf), in merito alle richieste avanzate da questo Ministero relativamente agli impatti cumulativi, considerando gli impianti esistenti, afferma che *“L'impianto previsto è di circa 62 ha ed è situato nel raggio di 5 km dal centro delle aree di progetto. Non conoscendo i criteri di*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it


PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

8/12


progetto, se dovesse realizzarsi, sommando i 182 ha del progetto in esame e i 12 ha degli impianti esistenti, arriveremmo a circa 256m ha di impianti fotovoltaici presenti nell'area vasta considerata, ciò significa che rispetto ai 125.882 ha, del sito prossimo "natura 2000 – Parco Alta Murgia", il suolo utilizzato per impianti FER rappresenta lo 0,20 %. Inoltre è da tener presente che il nostro impianto è di tipo AGROVOLTAICO, con una sottrazione di suolo di molto inferiore rispetto ad un impianto fotovoltaico a terra tradizionale".

La Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari, tuttavia, ritiene tale affermazione alquanto fuorviante: l'intervento non ricade all'interno della SIC o del Parco dell'Alta Murgia, siti dove tali impianti non possono essere realizzati, e fare un confronto tra l'estensione del parco oggetto del presente procedimento e quello del Parco Nazionale non ha alcun valore, in quanto non fornisce nessun dato oggettivo sull'impatto dell'impianto se realizzato sulla porzione di paesaggio direttamente interessata.

Si richiama pertanto lo stralcio della cartografia del sit.puglia.it in merito agli impianti da FER esistenti nell'area già fornita nella fase istruttoria precedente:



Per rendere immediatamente comprensibile lo stravolgimento del territorio agricolo del comune di Gravina a seguito dell'eventuale recepimento delle numerose istanze in corso di valutazione, si fornisce una planimetria redatta dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari che riporta tutte le istanze finora presentate: in giallo è riportato l'impianto oggetto del presente procedimento, in rosso tutti gli altri. È anche evidente la sovrapposizione dei vari impianti in corso di valutazione, mentre gli effetti cumulativi legati alla co-presenza di impianti da fonti diverse, eolica e fotovoltaica, sono facilmente intuibili.



Lo Studio di Impatto Ambientale aggiornato afferma che *“Dall’analisi delle MIT emerge che le zone di progetto sono visibili soprattutto dalle strade di percorrenza ordinaria SP8 e SP52; poco visibili risultano dalle masserie e dai punti menzionati ed evidenziati dal PPTR come UCP – “Siti storico culturali” o punti di pregio panoramico (“Poggiorsini”). In sostanza solo dai punti visivi, M1 e MJS considerati “attrattori paesaggistici”, sono visibili esigue porzioni delle zone 6-7 e 3” e successivamente riporta “come evidenziato dalle MIT non ci sono ulteriori cumuli-visivi dai punti attrattori UCP, precedentemente menzionati. Unica sovrapposizione visiva riguarda gli impianti eolici, esistenti e autorizzati, visibili in alcuni tratti, percorrendo la SP8 e SP52 (strade non di interesse panoramico). (vedi tab. precedente “visibilità SP8 SP52)”. Lo studio dopo la descrizione degli impianti conclude affermando che “Si ritiene, pertanto, che l’impatto dovuto all’esercizio dell’impianto sulla componente “Sistema paesaggistico” sia di lieve entità e reversibile sia nell’area interessata che nell’area vasta”.*

Le valutazioni conclusive sul possibile impatto ambientale dell’impianto da parte della Ditta riportano in conclusione che *“Di particolare importanza risulta l’aspetto agrivoltaico. Grazie, infatti, alla conduzione dell’attività agricola all’interno dell’impianto anche il sistema agricolo non subirà una modifica peggiorativa dell’assetto produttivo, semmai otterrà maggiori benefici economici e gestionali. La scelta di sviluppare un impianto Agro-Fotovoltaico nasce dalla forte convinzione che installare un impianto agrivoltaico in zone coltivabili dal carattere modesto, non debba necessariamente significare fare un ulteriore passo indietro alla politica agricola locale, ma bensì intraprendere un cammino verso il connubio tra lo sviluppo di energia pulita e lo sviluppo del territorio. Pertanto, la persecuzione di tali obiettivi consentirà di incentivare la coltivazione di colture idonee, avviare un modello di produzione a Km 0 riducendo il numero di intermediazioni commerciali e i relativi costi e perseguire nel migliore dei modi gli aspetti sulla mitigazione descritti nel presente elaborato. [...] Per quanto esposto e analizzato nel presente Studio di Impatto Ambientale si può ragionevolmente concludere che i modesti impatti sull’ambiente saranno compensati dalle positività dell’opera, soprattutto per le emissioni evitate e per il raggiungimento degli obiettivi regionali e nazionali di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”.*

La Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari non ha le competenze per valutare i benefici economici sull’area, tuttavia esprime forti perplessità sulla necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per al fine del raggiungimento degli obiettivi regionali, considerando il già elevatissimo numero di impianti presenti sul territorio pugliese.



2.2. Beni architettonici

2.2.a Nell'area non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II.

2.3. Beni archeologici

2.3.a. Il progetto in esame comporta potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, prevedendo attività di scavo e movimento terra per l'installazione dei moduli fotovoltaici su idonee strutture, per la realizzazione della rete degli impianti (idrico, illuminazione, videosorveglianza) e per la realizzazione della recinzione, delle piantumazioni, della sottostazione elettrica e dei cavidotti di connessione.

2.3.b. L'area di intervento ricade nell'Ambito dell'Alta Murgia che occupa la porzione nord-occidentale del vasto altopiano delle Murge, esteso dalla valle dell'Ofanto sino all'insellatura di Gioia del Colle e tra la Fossa Bradanica e le depressioni vallive che si adagiano verso la costa adriatica. Il paesaggio dell'Alta Murgia è costituito da lievi ondulazioni e avvallamenti, con fenomeni carsici superficiali rappresentati da doline e inghiottitoi. Sono numerosi, inoltre, i solchi erosivi (lame e gravine) che costituiscono un reticolo idrografico a carattere torrentizio, abbastanza denso, che spesso arriva fino al mare.

La posizione intermedia tra il mare (Ionio e Adriatico) e l'entroterra, le condizioni climatiche favorevoli e la grande disponibilità di risorse vegetali e faunistiche, la conformazione geomorfologica, con rilievi a quote variabili tra 300 e 600 metri ca. sul livello del mare, che consente una grande visibilità sul territorio circostante e la presenza di naturali vie di comunicazione tra il Nord e il Sud della Puglia, tra l'entroterra e la costa, hanno favorito l'insediamento antropico, dalla preistoria al medioevo.

Le tracce della stratificazione insediativa caratterizzano il paesaggio dell'Alta Murgia: inghiottitoi e grotte frequentati nel Paleolitico, ampi insediamenti risalenti al Neolitico, all'età dei metalli, ad età ellenistica, romana e medievale. La lunga frequentazione antropica, legata prevalentemente all'agricoltura e alla pastorizia, ha dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse. Tra le forme più evidenti sono i reticoli di muri a secco, i villaggi ipogei e le necropoli, le chiese rupestri e le cappelle rurali, le cisterne e le neviere, i trulli, le masserie e i cosiddetti jazzzi. Tali evidenze spesso sono collocate lungo le vie di comunicazione: lame e gravine, antichi tratturi della transumanza, tracciati viari di età romana, che ricalcano spesso vie percorse dalla preistoria. Spesso tali testimonianze sono indicative di siti pluristratificati, molti dei quali ancora sepolti, che emergono in occasione delle indagini archeologiche di superficie e degli scavi archeologici condotti da università italiane ed estere o dalla Soprintendenza, nell'ambito di interventi di archeologia preventiva.

L'area interessata dal progetto si inserisce perfettamente nel quadro generale delineato per il territorio dell'Alta Murgia. A sud del comparto in cui è prevista la realizzazione dei campi agrivoltaici (ca. 600 m) sono noti su base bibliografica e d'archivio numerosi siti archeologici, frutto in gran parte di ricerche sistematiche di superficie delle équipes di ricerca internazionali guidate da A. Small e P. Vinson, che si sviluppano lungo percorsi viari antichi. Nello specifico l'area interessata dal progetto, che non è stata ancora oggetto di ricerche sistematiche, è compresa tra due possibili tracciati antichi (che alcuni studiosi hanno attribuito all'Appia Regina Viarum (cfr. bibliografia di riferimento, Lugli 1939, 1955, 1963; Piepoli 2014, Small 2022), di cui uno, più settentrionale, si sviluppa in direzione NW-SE in adiacenza alle Aree di progetto 2 e 3 e a circa 100 m dall'Area 1, l'altro, più meridionale si sviluppa in senso Est-Ovest, (a ca. 500 m dall'area 5). In assenza di ricerche sistematiche non si può escludere che nell'area di progetto ci siano evidenze archeologiche al momento non ancora segnalate.

2.3.c. La documentazione integrativa esaminata (RS_04_04 ne_preliminare_rischio_archeologico_rev_01), datata al 31.05.2023, non differisce dalla precedente (RS_04_04 Relazione_preliminare_rischio_archeologico), datata al 30.11.2021. Anche la seconda relazione, come la prima, è un documento di sintesi della bibliografia



edita, preliminare allo studio di Valutazione di Impatto Archeologico, non ancora redatto. Come unica differenza si riscontra, a pag. 156, la seguente valutazione: “L’indagine svolta può determinare che la zona oggetto degli interventi possa essere a rischio archeologico medio-alto”. Come già segnalato nella nota di questa Soprintendenza prot. n. 2857 del 10.03.2023, “l’analisi bibliografica è piuttosto carente ed è stata elaborata sulla base di precedenti relazioni archeologiche relative ad impianti eolici, come risulta nel campo definizione delle schede di sito; sono stati individuati 73 siti bibliografici all’interno dell’area buffer d’indagine, della quale tuttavia non è esplicitata in alcun modo l’estensione; inoltre le suddette schede bibliografiche non forniscono alcun dato sulla distanza dei siti noti dalle opere in progetto, né sono completati da tavole con il posizionamento degli stessi su una base cartografica; sono assenti elaborati specifici relativi al rischio ed al potenziale archeologico”. Ciò premesso, si ribadisce che **la suddetta documentazione risulta irricevibile ai fini della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. L.vo 50/2016**, in quanto, anche in questo caso, sono assenti l’analisi dei dati di archivio e gli esiti delle fotointerpretazioni e delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni.

Inoltre, la documentazione integrativa non è adeguata agli standard delle nuove linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 - DPCM del 14 febbraio 2022.

Si riscontra la presenza dell’elaborato integrativo (Elaborato *RS_04_05 Relazione_tecnica_indagini_archeologiche.pdf*), in cui è presente il report delle indagini magnetometriche elaborate sulle aree dei campi agrivoltaici in progetto, secondo cui: “l’analisi delle mappe magnetiche ottenute per le aree indagate non ha evidenziato particolari anomalie o allineamenti riconducibili a possibili strutture o manufatti sepolti di natura archeologica” (pag. 11). Si prende atto delle indagini effettuate, sottolineando tuttavia che le stesse non sono state concordate con questa Soprintendenza.

CONSIDERATO che a conclusione della suddetta istruttoria la **Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari** sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento **ha espresso parere contrario alla sua realizzazione** dichiarando quanto segue:

«Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento, a conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, **esprime parere contrario** alla realizzazione del progetto di realizzazione di un impianto agrifotovoltaico nell’agro di Gravina in Puglia e Poggiorsini (BA).

Da progetto, è previsto l’utilizzo di pannelli fotovoltaici ad inseguimento che in posizione massima possono raggiungere l’altezza di quasi 5 m, nei terreni sottostanti è prevista la coltivazione di veccia, sulla e trifoglio, non presenti tra le coltivazioni tradizionali dell’area, mentre nelle aree libere verrebbe proposta la coltivazione tradizionale del grano.

Per mitigare l’impatto visivo è prevista la posa di fasce di mitigazione con alberi e arbusti differenziata lungo il perimetro dell’intervento.

Dalla cartografia presente sul sit.puglia si evince che la quasi totalità del terreno dell’agro di Gravina in Puglia è utilizzata per coltivazioni di seminativi semplici in aree non irrigue. A parere della Scrivente l’area interessata da questo impianto risulta eccessivamente estesa, e comporterebbe, così come descritta e prevista, la trasformazione di una porzione troppo ampia del tessuto agricolo dell’agro di Gravina in Puglia.

La scheda d’ambito del PPTR 5.6 descrive le caratteristiche del paesaggio, le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali, le criticità e dinamiche in atto, e fornisce indirizzi e direttive per il raggiungimento degli “obiettivi di qualità” prefissati dal Piano stesso; in particolare, tale scheda descrive l’area oggetto di intervento come “un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate



da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale” e inoltre “ Le colture prevalenti per superficie investita e valore della produzione sono i cereali e fra questi le foraggere avvicendate, prati e pascoli”.

Nella sezione B della scheda d’ambito, dedicata alla descrizione ed individuazione delle invarianti strutturali, è segnalata l’importanza del “sistema insediativo sparso costituito prevalentemente dalle masserie cerealicole che sorgono in corrispondenza di luoghi favorevoli all’approvvigionamento idrico, lungo la viabilità di crinale” e successivamente in merito al sistema masseria cerealicola-iazzo che si sviluppa a cavallo della viabilità di impianto storico (antica via Appia) che lambisce il costone murgiano afferma che il PPTR riconosce lo stato di conservazione ed evidenzia le criticità che lo riguardano, tra cui “*abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali della fossa Bradanica; compromissione del sistema masseria cerealicola-iazzo in seguito all’ispessimento del corridoio infrastrutturale che lambisce il cordone murgiano*”. L’invariante strutturale verrebbe, pertanto, garantita secondo il PPTR “*Dalla salvaguardia del sistema masseria cerealicola-iazzo*”.

Nella sezione C della Scheda d’Ambito vengono indicati gli obiettivi di qualità, a titolo di esemplificazione, in attinenza al caso di specie, sono indicati fra gli altri: *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo; Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.*

Tra gli indirizzi previsti dal PPTR rientra fra i primi quello di *tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali dell’Alta Murgia nei contesti di valore agro-ambientale*; inoltre vengono fornite le direttive cui i progetti e i programmi devono adeguarsi: tra tali direttive vi è quella di *prevedere e promuovere “azioni di tutela delle tracce di insediamenti preistorici e rupestri presenti nell’altopiano murgiano, promuovendo il recupero nel rispetto delle loro relazioni con il paesaggio rurale storico”*.

Altri obiettivi sono “*riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati*”. Tra gli indirizzi si legge “*tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agro-ambientale*”.

In merito alle “*Componenti visivo percettive*”, fra gli obiettivi di qualità si riportano “*valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia; salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata*”.

I relativi indirizzi conducono a “*salvaguardare gli orizzonti persistenti dell’ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR*”; pertanto le direttive “*impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche*”. Altri obiettivi riconosciuti sono “*salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata*”. Le direttive, pertanto, “*impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali*”.

Il PPTR è corredato delle Linee Guida 4.4.1. Energie Rinnovabili, in cui si stabiliscono i criteri per la realizzazione degli impianti, si individuano le aree idonee alla localizzazione degli stessi e si impartiscono criteri guida alla progettazione di nuovi impianti definendo indirizzi e principi di progettazione per un loro corretto inserimento paesistico: ad esempio, “*nell’ottica perseguita dal piano di concentrare piuttosto che disperdere, i grandi impianti dovranno preferibilmente concentrarsi in corrispondenza delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi*”, si dovranno considerare, quindi, gli impianti FER come *occasioni di ridefinizione di contesti degradati evitando di interessare aree agricole costellate di beni variamente tutelati*.

Le Linee Guida, pur non essendo un testo prescrittivo/normativo, tuttavia tracciano un indirizzo operativo fondato su una concezione progettuale integrata ad un attento sguardo al paesaggio: va pertanto sottolineato che i contenuti delle suddette linee guida non trovano alcuna accoglienza nel progetto in esame, che non ne tiene alcun conto.



Allo stesso modo, l'art. 16 dell'allegato del DM 01.09.2010, reca, nel paragrafo dal titolo *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio”*, gli indirizzi da rispettare nel progetto e i requisiti che lo stesso deve possedere; ad esempio detta il *“riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati [...] consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti”*.

Il contesto interessato dall'impianto, riconducibile all'area buffer di 10 km, è invece interessato dalla presenza (anche potenziale) di altri impianti come descritto nei paragrafi precedenti, ma si chiarisce che lo studio si è limitato al territorio di competenza.

Il progetto altera la visione di insieme del bene paesaggistico che non solo subisce una evidente trasformazione, ma viene anche privato della propria peculiare funzione di godimento estetico. Per quanto sopra delineato, la realizzazione di un impianto di tali dimensioni e impatto, in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici il suo valore più rappresentativo, appare alla Scrivente non perseguibile, in quanto l'interferenza con il patrimonio in parola rischia di compromettere la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare».

CONSIDERATO che a conclusione della suddetta istruttoria **la Soprintendenza ABAP della Basilicata** sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento **ha espresso parere contrario alla sua realizzazione**, dichiarando quanto segue: «Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, abbinato alla produzione di colture agrarie. Il parco fotovoltaico è suddiviso in sette zone, ciascuna dotata di cabina di smistamento generale localizzata all'interno dell'area di impianto, dalla quale partirà un cavidotto a 30 kV che convoglierà l'energia alla sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT, localizzata al foglio 13 particella 18 del comune di Poggiorsini (BA). La sottostazione elettrica sarà collegata alla RTN esistente in Genzano di Lucania, mediante cavidotto interrato in AT che segue per lunghi tratti gli antichi tracciati di alcuni dei tratturi ricadenti in territorio lucano.

L'impianto in progetto ricade in una zona sub-pianeggiante posta a est del Torrente Basentello (affluente del fiume Bradano), nel quale confluiscono diversi reticoli idrografici, che attraversano la zona di interesse.

Sebbene non ricadente in territorio lucano, se non per le opere di connessione, l'impianto si inserisce in una porzione di territorio appartenente all'unità di paesaggio *“Fossa Bradanica”*, nell'ambito di paesaggio *“Alta Murgia”*, incastonato nella propaggine meridionale della storica regione della Daunia, costituendo, dunque, un'unità di paesaggio senza interruzione di continuità e con forte identità anche culturale, con il limitrofo territorio pugliese del comune di Spinazzola.

[...] Valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e, soprattutto, con i vincoli esistenti, **si propone parere contrario**».

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla tutela archeologica, **la soprintendenza ABAP della città metropolitana di Bari nel proprio parere endoprocedimentale** su menzionato ha precisato quanto segue:

«Per quanto attiene agli aspetti archeologici, nel richiamare quanto sopra ribadito in relazione alla incompletezza della documentazione trasmessa ai fini della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 50/2016 e dell'inadeguatezza della stessa alle Linee Guida previste dalla normativa vigente, si evidenzia che, come già sottolineato precedentemente, sebbene le opere in progetto ricadano in un contesto non ancora sottoposto ad indagini territoriali sistematiche, né a ricognizioni archeologiche di superficie da parte del proponente nell'ambito della procedura in corso, valutata la presenza nel comparto a sud dei campi agrivoltaici di numerosi siti



archeologici noti e l'adiacenza o la contiguità delle aree d'intervento a possibili assi viari storici, si ritiene che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità; le alterazioni potrebbero riguardare eventuali siti archeologici e la viabilità storica. Qualora la procedura di VIA dovesse chiudersi positivamente, tenuto conto della rivalutazione del rischio, per come proposto nella relazione archeologica e ritenuto medio-alto per tutta l'area di progetto, come anticipato nella suddetta nota prot. n. 2857 del 10.03.2023, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D. L.vo 50/2016, dovranno essere realizzati saggi preventivi tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area di che trattasi, da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25 e da realizzarsi secondo uno specifico progetto di indagini che dovrà essere elaborato anche a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto al fine della definizione del numero, della collocazione ed estensione degli stessi. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. Per tutte le aree che non saranno sottoposte a saggi archeologici, si fa presente che laddove si prevedano interventi di scavo e movimento terra dovrà essere assicurata, a carico della Committenza, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza. Qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D. L.vo 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico della Committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. L'archeologo incaricato delle attività di scavo e sorveglianza archeologica avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed eventualmente grafici. Ogni onere derivante dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sarà a carico della Committenza. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di vigilanza e direzione scientifica delle indagini».

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, **la Soprintendenza ABAP della Basilicata**, nel proprio parere endoprocedimentale sopra menzionato ha precisato quanto segue:

«Da un punto di vista paesaggistico e archeologico, le opere di connessione interferiscono direttamente con i percorsi tratturali. Si rileva, infatti, l'interferenza del cavidotto di connessione con la rete dei tratturi ricadenti nella Regione Basilicata: il percorso del cavidotto ricalca più segmenti del Tratturo Comunale di Corato (n. 145), un tratto di circa 600 m del Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina (n. 144) e un tratto di circa 1 km del Tratturo Comunale di Palazzo-Irsina (n. 146), che costituisce sopravvivenza dell'antico tracciato della via Appia.

Si precisa, a tal proposito, che i tratturi in questione sono stati dichiarati di interesse con D.M. 22/12/1983 ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2204 e, dunque, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione I del Capo III e sezione I del Capo IV del D. Lgs. 42/2004). La circostanza che ancora oggi il tratturo in questione rappresenti un asse di percorrenza, rientrante nel sistema stradale del territorio, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente vigente. Il posizionamento del cavidotto al di sotto del sedime degli antichi tracciati viari, che verrebbero intaccati per una lunghezza considerevole, risulta incompatibile con le esigenze di salvaguardia della stratigrafia archeologica, oggetto, come sopra richiamato, di disposizione di tutela.



Si precisa, inoltre, che parte delle opere di connessione rientrano nella fascia di rispetto della via Appia, riconosciuta tra le "zone di interesse archeologico" ai sensi dell'art. 142 co 1 lett. m) del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 142/2004), recepite da Codesta Regione, in ultimo con D.G.R. 202200793 del 23/11/2022. Pertanto, si ritiene che tali opere costituiscano un serio elemento di rischio per la tutela del patrimonio archeologico dell'area e del contesto paesaggistico entro il quale si collocano. Valutando l'ambito nella complessità delle relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e, soprattutto, con i vincoli esistenti, si propone parere contrario.

In caso di diversa determinazione sulla fattibilità dell'impianto, si rileva comunque la necessità di attivare preliminarmente la procedura di cui ai commi 4 e 7, art. 1 dell'Allegato 1.8 (art. 41, comma 4) del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, stante la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della stessa nelle forme precisate dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022)».

CONSIDERATO che, **per quanto riguarda la tutela archeologica**, il Servizio II della DG ABAP nel proprio contributo istruttorio su menzionato ha riportato quanto segue:

«In riferimento all'oggetto, visti i pareri delle competenti Soprintendenze, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con i suddetti pareri endoprocedimentali e si specifica quanto segue.

Considerato che il progetto in esame interferisce direttamente con le aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e/o della Parte III del D.Lgs. 42/2004 dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza, ed in particolare con il n. 144-PZ Tratturo Comunale Spinazzola –Irsina (BCA_198), il n. 145-PZ Tratturo Comunale di Corato (BCA_199), il n. 146-PZ Tratturo Comunale Palazzo –Irsina (BCA_197), il n. 148-PZ Tratturo Comunale di Gravina (BCA_200), nonché con la fascia di rispetto della Via Appia, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m), recepita da ultimo con D.G.R. n. 202200793 del 23.11.2022;

Considerato che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, come dettagliato dalla stessa Soprintendenza;

Considerato che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere».

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 26, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*.

VISTA e CONSIDERATA tutta la documentazione pubblicata sul sito del MASE.

VISTI e CONSIDERATI tutti i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito del MASE al link sopra indicato.



CONSIDERATE le interferenze dirette dell'impianto e/o delle opere di connessione con aree e beni tutelati come riportati dalle Soprintendenze competenti.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.



VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito**.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti*".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.



CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR denominato "Alta Murgia", nel quale ricade prevalentemente l'impianto, si estende dalla valle dell'Ofanto sino all'insellatura di Gioia del Colle, e tra la Fossa Bradanica e le depressioni vallive che si adagiano verso la costa adriatica. Il paesaggio suggestivo è costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il paesaggio dell'Alta Murgia si presenta saturo di una infinità di segni naturali e antropici che sanciscono un equilibrio secolare tra l'ambiente e le attività storicamente prevalenti, quali la pastorizia e l'agricoltura. Le attività prevalenti che l'uomo ha esercitato in sintonia con la vocazione d'uso del territorio, quali la pastorizia e l'agricoltura, hanno dato vita a forme di organizzazione dello spazio estremamente ricche e complesse: estesi reticoli di muri a secco, villaggi ipogei e necropoli, chiese rupestri e cappelle rurali, cisterne e neviere, trulli, ma soprattutto innumerevoli masserie da campo e masserie per pecore, i cosiddetti jazzi, che sorgono lungo gli antichi tratturi della transumanza.

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura idro-geomorfologica del suddetto ambito sono indicate *«le diverse tipologie di occupazione antropica delle forme carsiche e di quelle legate all'idrografia superficiale. Tali occupazioni (abitazioni, impianti, aree di servizio, etc.) contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse forme rivestono un ruolo primario nella regolazione della idrografia superficiale (lame, doline, voragini), sia di impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio»* (Cfr. PPTR Scheda d'Ambito 6 – L'alta Murgia. Sez. A1 – Struttura idro-geo-morfologica p.9).

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito viene indicato: *«per quanto riguarda la figura territoriale "La Fossa Bradanica" attualmente le proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili appare la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che di alterazione delle visuali paesaggistiche»* (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 6 – L'alta Murgia - Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12).

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che *«il paesaggio rurale dell'Alta Murgia presenta ancora le caratteristiche del latifondo e dei campi aperti, delle grandi estensioni, dove il seminativo e il seminativo associato al pascolo sono strutturati su una maglia molto rada posta su una morfologia lievemente ondulata. La singolarità del paesaggio rurale murgiano, così composto, si fonde con le emergenze geomorfologiche. La scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo»*. Si tratta di *«un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale»* e, inoltre, *«le colture prevalenti per superficie investita e valore della produzione sono i cereali e fra questi le foraggere avvicendate, prati e pascoli»*. (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 6 – L'Alta Murgia - Sez. A3.2 – I paesaggi rurali, p.29).

CONSIDERATO che per la **figura territoriale 6.2/La fossa bradanica** il PPTR individua come **Invariante strutturale**: *«Il sistema agro-ambientale della fossa bradanica costituito da vaste distese collinari coltivate a seminativo, interrotte solo da piccoli riquadri coltivati a oliveto e sporadiche isole di boschi cedui in corrispondenza dei versanti più acclivi (Bosco Difesa Grande); e lo stesso PPTR descrive nello Stato di conservazione e criticità (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): Pratiche colturali intensive e inquinanti; progressiva riduzione dei lembi boscati a favore delle coltivazioni cerealicole; Realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici;»* (cfr PPTR sezione B.2.3.2 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La fossa bradanica*, pag. 51).



CONSIDERATO che per la **figura territoriale 6.2/La fossa bradanica** il PPTR individua come **Invariante strutturale**: «*Il sistema insediativo sparso costituito prevalentemente dalle masserie cerealicole che sorgono in corrispondenza dei luoghi favorevoli all'approvvigionamento idrico, lungo la viabilità di crinale*» e lo stesso PPTR in merito al sistema masseria cerealicola – jazzo che si sviluppa a cavallo della viabilità di impianto storico (antica via Appia) che lambisce il costone murgiano ne riconosce lo **stato di conservazione** e, tra le **criticità** che lo riguardano (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale), descrive: «*Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali della Fossa Bradanica; compromissione del sistema masseria cerealicola – jazzo in seguito all'ispessimento del corridoio infrastrutturale che lambisce il cordone murgiano*» (cfr PPTR sezione B.2.3.2 sintesi delle invariante strutturali della figura territoriale *La fossa bradanica*, pag. 51).

CONSIDERATO che per la **figura territoriale 6.2/La fossa bradanica** il PPTR individua come **Invariante strutturale**: «*Il sistema masseria cerealicola-jazzo che si sviluppa a cavallo della viabilità di impianto storico (antica via Appia) che lambisce il costone murgiano*» e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): «*Compromissione del sistema masseria cerealicola-jazzo in seguito all'ispessimento del corridoio infrastrutturale che lambisce il costone murgiano*». L'invariante strutturale verrebbe, pertanto, garantita secondo il PPTR «*dalla salvaguardia del sistema masseria cerealicola-jazzo*» (cfr. PPTR sezione B.2.3.2 sintesi delle invariante strutturali della figura territoriale *La fossa bradanica*, pag. 51).

VALUTATO che l'impianto in esame, vista anche la sua conformazione e consistenza dimensionale, andrebbe ad irrompere nel paesaggio della fossa bradanica costituendo una forte interruzione e deterioramento dell'uniformità spaziale che lo caratterizza.

VALUTATO che il progetto in esame non concorre in alcun modo al mantenimento delle strutture, delle testimonianze e delle pratiche rurali tradizionali della Fossa Bradanica, compromettendone, piuttosto, il sistema relazionale di riferimento (vista la prossimità al sito di Jazzo Scoto, individuato dal PPTR come bene storico culturale).

CONSIDERATO che le disposizioni degli **articoli 89 e 91** delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le **previsioni e gli obiettivi del PPTR** nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito**.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, nella sezione C2 delle Schede d'Ambito relative all'ambito nel quale ricade l'area di impianto e le relative opere di connessione ("Alta Murgia"), rientrano, tra gli altri, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale:

A.1 Struttura e componenti idro-geo-morfologiche

1.2 Salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la diversità dei paesaggi regionali dell'acqua;

A.2 Struttura e componenti ecosistemiche e ambientali

2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.

4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici;

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici;

4.2 Promuovere il presidio dei territori rurali;

5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo.

5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati.

A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali



3.2 Componenti dei paesaggi urbani

3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;

4.4 Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;

5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;

8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi

9. Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nell'insediamento, riqualificazione e riuso delle attività produttive e delle infrastrutture.

A.3.3 Le componenti visivo – percettive

3. Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;

7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;

7.2 Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi).

[cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 6 - L'Alta Murgia].

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *Tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali dell'Alta Murgia nei contesti di valore agro-ambientale;*
- *Salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, [...];*
- *Conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento;*
- *Salvaguardare il sistema jazzo-masseria presente lungo il costone murgiano;*
- *Valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesto agro-ambientale;*
- *Salvaguardare e valorizzare lo skyline del costone murgiano occidentale (caratterizzante l'identità regionale e d'ambito, evidente e riconoscibile dalla Fossa Bradanica percorrendo la provinciale SP230) e inoltre gli altri orizzonti persistenti dell'ambito, [...].*

Direttive:

- *Individuare e perimetrare nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e gli elementi che li compongono al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*
- *prevedere misure per l'integrazione multifunzionale dell'attività agricola (agriturismo, artigianato) con l'escursionismo naturalistico e il turismo d'arte;*
- *individuare l'edilizia rurale storica quali trulli, case e casine, poste e riposi, masserie, jazzi, muretti a secco, al fine della loro conservazione, estesa anche ai contesti di pertinenza;*
- *promuovere misure atte a contrastare l'abbandono del patrimonio insediativo rurale diffuso attraverso il sostegno alla funzione produttiva di prodotti di qualità e l'integrazione dell'attività con l'accoglienza turistica;*
- *promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale;*
- *impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;*
- *individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;*



- impedire le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche.

[cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 6 - L'Alta Murgia].

VALUTATO che dalla cartografia presente sul SIT Puglia si evince che la quasi totalità del terreno dell'agro di Gravina in Puglia è utilizzata per coltivazioni di seminativi semplici in aree non irrigue e che l'area interessata dall'impianto risulta eccessivamente estesa e comporterebbe, così come descritta e prevista, la trasformazione di una porzione troppo ampia del tessuto agricolo dell'agro di Gravina di Puglia.

VALUTATO che il progetto non è coerente con la valorizzazione del patrimonio identitario culturale – insediativo del paesaggio rurale in cui si inserisce bensì introduce all'interno della trama del territorio rurale che, in particolare, circonda le masserie degli elementi artificiali che di fatto inibiscono l'apprezzamento e la valorizzazione di tali beni testimoniali nel loro contesto agro-ambientale.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché l'impianto in oggetto andrebbe ad incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'*Ambito* e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

VALUTATO che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

VALUTATO che la presenza di beni di interesse archeologico all'interno del paesaggio rurale, l'insieme di masserie storiche e strade a valenza paesaggistica e strade poderali (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che, messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

VALUTATO che il progetto in esame comporta una trasformazione territoriale che altera e compromette le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriali.

VALUTATO dunque che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

CONSIDERATO che nelle *Linee Guida 4.4.1 Energie Rinnovabili* in cui si stabiliscono criteri per la realizzazione degli impianti, si individuano le aree idonee alla localizzazione degli stessi e si impartiscono criteri guida alla



progettazione di nuovi impianti definendo indirizzi e principi di progettazione per un loro corretto inserimento paesistico: ad esempio, “nell’ottica perseguita dal piano di concentrare piuttosto che disperdere, i grandi impianti dovranno preferibilmente concentrarsi in corrispondenza delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi”. Si dovranno considerare quindi gli impianti FER come occasioni di ridefinizione di contesti degradati evitando di interessare aree agricole costellate di beni variamente tutelati.

CONSIDERATO che le Linee Guida tracciano un indirizzo operativo fondato su una concezione progettuale integrativa a un attento sguardo al paesaggio.

VALUTATO che nel progetto in esame i principi delineati nelle suddette linee guida non trovano alcuna accoglienza.

CONSIDERATO che l’art. 16 dell’allegato del DM 01.09.2010 reca nel paragrafo dal titolo “*inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio*” gli indirizzi da rispettare nel progetto e i requisiti che lo stesso deve possedere. Ad esempio predilige “il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (*brownfield*), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati [...] consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o *greenfield*, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle infrastrutture funzionali all’impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti”.

VALUTATO che il contesto interessato dall’impianto, riconducibile al buffer di 10 km è invece interessato dalla presenza di altri impianti come descritto nel parere della competente **Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari** sopra citato.

VALUTATO che il progetto in esame altera la visione e la fruizione di insieme del paesaggio che subisce una evidente trasformazione e viene privato dalla propria peculiare funzione di godimento estetico.

VALUTATO che la realizzazione dell’impianto delle dimensioni previste e dell’impatto delineato in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici il suo valore più rappresentativo, anche secondo quanto riportato dalla Soprintendenza per la città metropolitana di Bari nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, non perseguibile in quanto l’interferenza con il patrimonio in parola rischia di compromettere la conservazione di un contesto paesaggistico e culturale peculiare.

CONSIDERATO che, a valle delle analisi e delle valutazioni su riportate, anche avendo considerato le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali del paesaggio, gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive riportati del PPTR della Puglia, le Linee Guida 4.4.1 Energie Rinnovabili e il DM 01.09. 2010, la **Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari** ha espresso **parere contrario** alla realizzazione del progetto nell’agro di Gravina in Puglia e Poggiorsini (BA).

CONSIDERATO che, come rilevato dalla competente **Soprintendenza ABAP della Basilicata** nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, da un punto di vista paesaggistico e archeologico, le opere di connessione, nel territorio lucano, interferiscono direttamente con i percorsi tratturali.

CONSIDERATA l’interferenza del cavidotto di connessione con la rete dei tratturi ricadente nella Regione Basilicata: percorso del cavidotto ricalca più segmenti del Tratturo Comunale di Corato (n. 145), un tratto di circa 600 m del Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina (n. 144) e un tratto di circa 1 km del Tratturo Comunale di Palazzo-Irsina (n. 146), che costituisce sopravvivenza dell’antico tracciato della via Appia.

Si precisa, a tal proposito, che i tratturi in questione sono stati dichiarati di interesse con D.M. 22/12/1983 ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2204 e, dunque, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione I del Capo III e sezione I del Capo IV del D. Lgs. 42/2004).

La circostanza che ancora oggi il tratturo in questione rappresenti un asse di percorrenza, rientrando nel sistema stradale del territorio, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente vigente. Il posizionamento del cavidotto al di sotto del sedime degli antichi tracciati viari, che verrebbero



intaccati per una lunghezza considerevole, risulta incompatibile con le esigenze di salvaguardia della stratigrafia archeologica, oggetto, come sopra richiamato, di disposizione di tutela.

CONSIDERATO che come rilevato dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato parte delle opere di connessione rientrano nella fascia di rispetto della via Appia, riconosciuta tra le "zone di interesse archeologico" ai sensi dell'art. 142 co 1 lett. m) del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 142/2004), recepite da Codesta Regione, in ultimo con D.G.R. 202200793 del 23/11/2022.

VALUTATO pertanto, che tali opere costituiscano un serio elemento di rischio per la tutela del patrimonio archeologico dell'area e del contesto paesaggistico entro il quale si collocano.

CONSIDERATO che alla luce delle criticità rilevate e delle analisi condotte, valutando l'impianto nella complessità delle relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e con i vincoli esistenti anche la Soprintendenza ABAP della Basilicata ha trasmesso **parere contrario** alla realizzazione dell'impianto.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «*Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina*».

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*».

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).*

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che «*nelle more dell'individuazione delle aree idonee [...] sono considerate aree idonee, [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 m per gli impianti fotovoltaici*».

CONSIDERATO che, alla luce delle interferenze dirette rilevate con beni tutelati ai sensi della parte II e III del D.Lgs 42/2004, le aree interessate dall'intervento in oggetto **non rientrano nelle "AREE IDONEE"** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili così come meglio specificato del sopracitato Decreto.

Nel territorio ricadente nella provincia di Bari infatti, il cavidotto interferisce su strada esistente con il Fosso Fontane, Patriarco e La Tigna e il Torrente Roviniero, tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. c).

Nel territorio ricadente nella provincia di Potenza, il cavidotto di connessione:

- attraversa il Torrente Basentello o Fosso Zecchino tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. c);
- segue per circa 650 m il tracciato tratturale n.144-PZ Tratturo Comunale Spinazzola - Irsina (BPT142m_198);
- segue per circa 5,3 Km il tracciato tratturale n.145-PZ Tratturo Comunale di Corato (BPT142m_199);
- segue per circa 1,2 Km il tracciato tratturale n.146-PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina (BPT142m_197).
- Parte delle opere di connessione rientrano nella fascia di rispetto della via Appia, riconosciuta tra le "zone di interesse archeologico" ai sensi dell'art.142 co 1 lett. m) del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 142/2004), recepite dalla Regione Basilicata, in ultimo con D.G.R. 202200793 del 23/11/2022.



CONSIDERATO che con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **167 Ha**, costituito da **195.426 moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza di 4,50 metri**, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole.

VALUTATO che il progetto risulta in contrasto con le invarianti strutturali, gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive relativi al PPTR della Puglia sopra indicati.

VALUTATO che, in ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe **un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza di ulteriori impianti fotovoltaici e eolici, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della *texture* agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo.

VALUTATO che la proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

VALUTATO che la realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è quasi pari a quella di un edificio ad un piano.

VALUTATO che l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti, a quelli in fase di istruttoria e ai numerosi impianti in esame, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

VALUTATO che l'impianto agrofotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

VALUTATO che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogο contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, sopra richiamate e corroborato ulteriormente da quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *“La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).”*



VALUTATO che, **relativamente agli aspetti archeologici**, come riportato nei pareri delle competenti Soprintendenze ABAP competenti su menzionati e confermato dal Servizio II della DG ABAP nel proprio contributo istruttorio, in territorio lucano le opere di progetto interferiscono direttamente con percorsi tratturali.

Il percorso del cavidotto ricalca più segmenti del tratturo comunale di Corato (n. 145), un tratto di circa 600 m del tratturo comunale Spinazzola – Irsina (n. 144) e un tratto di circa 1 km del tratturo comunale di Palazzo-Irsina (n. 146), che costituisce sopravvivenza dell'antico tracciato della via Appia. I tratturi sono stati dichiarati di interesse con DM 22.12.1983 ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004 e, dunque, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione I del Capo III e sezione I del Capo IV del D.Lgs. 42/2004).

La circostanza che ancora oggi il tratturo in questione rappresenti un asse di percorrenza, rientrante nel sistema stradale del territorio, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente vigente.

Il posizionamento del cavidotto al di sotto del sedime degli antichi tracciati viari, che verrebbero intaccati per una lunghezza considerevole, risulta incompatibile con le esigenze di salvaguardia della stratigrafia archeologica, oggetto, come sopra richiamato di disposizioni di tutela.

Parte delle opere di connessione inoltre rientrano nella fascia di rispetto della via Appia, riconosciuta tra le “zone di interesse archeologico” ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004, costituendo un serio elemento di rischio per la tutela del patrimonio archeologico dell'area.

In territorio pugliese, sebbene le opere in progetto ricadano in un contesto non ancora sottoposto ad indagini territoriali sistematiche, né a ricognizioni archeologiche di superficie da parte del proponente nell'ambito della procedura in corso, valutata la presenza nel comparto a sud dei campi agrivoltaici di numerosi siti archeologici noti e l'adiacenza o la contiguità delle aree di intervento a possibili assi viari storici, si ritiene che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità; le alterazioni potrebbero riguardare eventuali siti archeologici e la viabilità storica.

CONSIDERATO che, come rilevato dal Servizio II della DG ABAP nel proprio contributo istruttorio su menzionato «[...] si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere».

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;



- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenze ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nel raggio di 5 km dal perimetro di ogni lotto di progetto valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal Proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalle competenti Soprintendenze ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio, ossia che per paesaggio «si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni».

RITENUTO a tal proposito doveroso richiamare la Corte costituzionale che ha affermato che la tutela del paesaggio non riguarda solo i singoli elementi, ma l'intero ambiente antropico, il «paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» [Corte cost. 31 maggio 2018, n. 113, in *Foro it.*, 2018, I, 2597; Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309, *id.*, 2012, I, 16; Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, 381; Corte cost. 5 maggio 2006, n. 182, in *Giur. it.*, 2008, 41, e 5 maggio 2006, n. 183, in *Giur. cost.*, 2006, 1865; si veda, altresì, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9, in *Foro it.*, 2003, III, 382].

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**” (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*.

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che “nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale”.

CONSIDERATO che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

RITENUTO utile richiamare la “filosofia” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale*.



CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio sottoposte a VIA contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024 e per il triennio 2024-2026* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 2 *Il contesto nazionale in cui in materia di tutela paesaggistica si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio.*

CONSIDERATO che l' Art. 3 ter del Dlgs 152/2006 stabilisce quale il principio dell'azione ambientale: *la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio di "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

RITENUTO utile richiamare il Rapporto 2023 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 37/2023) relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, che ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che *“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”*.

CONSIDERATO che la finalità della VIA, rinvenibile all'art. 4 dello stesso Dlgs 152/2006 ossia la valutazione dei progetti *ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo*



sostenibile e che **all'art. 3 quater** del Dlgs 152/2006 viene descritto il **principio dello sviluppo sostenibile** per il quale ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. In secondo luogo stabilisce che anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

CONSIDERATO quindi che in VIA, anche in un'eventuale comparazione degli interessi in riferimento al raggiungimento degli obiettivi della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non è possibile il sacrificio di interessi pubblici prevalenti come quello di tutela del paesaggio, anche alla luce dei recenti studi effettuati da istituti attendibili come sopra citati che dimostrano l'esistenza di alternative percorribili maggiormente sostenibili e in linea con le prospettive delineate dal PNIEC, dalla SEN, dalle linee guida del DM 10 settembre 2010 e dalla normativa statale e regionale vigente.

EVIDENZIANDO che per gli aspetti archeologici, si ritiene che il progetto sia assoggettabile procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Sertekh 1 S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MASE questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Sertekh 1 s.r.l. per la realizzazione di un nuovo **un impianto agrovoltaiico di potenza nominale a 140,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Gravina di Puglia (BA), Poggiorsini (BA), Genzano di Lucania (PZ).**

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
06.02.2024 18:52:41
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT